ALLEGATO "A" AL N° 34162/10109 DI REPERTORIO

STATUTO DEL

"CONSORZIO DI TUTELA DEL MELONE MANTOVANO IGP"

Art. 1 - **COSTITUZIONE**

A tutti gli effetti di legge, è costituito ai sensi dell'art. 2602 e ss. del codice civile, in particolare, ai fini previsti dall'art. 14, comma 15 e seguenti, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, un consorzio volontario, che assume la denominazione **"Consorzio di Tutela del Melone Mantovano IGP"**, d'ora in poi Consorzio.

Art. 2 - **SEDE**

Il Consorzio ha sede legale in Mantova (MN), Via Calvi n. 28. Il Consorzio ha la facoltà di istituire sedi secondarie, agenzie, succursali in Italia ed all'estero.

Art. 3 - **DURATA**

La durata del Consorzio è stabilita sino al 31 dicembre 2034 e potrà essere prorogata con deliberazione assembleare.

Art. 4 - **SCOPI**

Il Consorzio non persegue scopo di lucro, ed ha i seguenti scopi che svolge a favore di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della IGP "Melone Mantovano":

1) promuovere l'applicazione del Disciplinare e proporre di esso eventuali modifiche, nonché promuovere il miglioramento delle caratteristiche qualitative della IGP "Melone Mantovano";

2) definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;

3) tutelare, promuovere, valorizzare e curare gli interessi generali della IGP "Melone Mantovano" anche attraverso l'informazione del consumatore;

4) avanzare proposte di disciplina regolamentare, anche in attuazione del Disciplinare registrato, e svolgere compiti consultivi relativi alla IGP "Melone Mantovano";

5) promuovere accordi interprofessionali secondo le modalità del presente Statuto ed, eventualmente, piani attuativi delle previsioni di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e ss. modifiche;

6) costituire, detenere ed utilizzare a tutti i fini previsti dal presente statuto il marchio consortile, il quale dovrà essere sottoposto all'approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

7) conseguire ed espletare l'incarico di vigilanza, in qualità di organo abilitato dalle competenti Amministrazioni dello Stato con l'esecuzione di tutte le funzioni connesse al relativo esercizio, secondo le modalità stabilite dall'ordinamento vigente;

8) intervenire contro contraffazione ed uso improprio della

denominazione; tutelare, difendere, anche in sede giudiziaria, in Italia e all'Estero, e vigilare affinchè, da parte di chiunque, non vengano usati indebitamente, abusivamente od illegittimamente, anche riferiti a categorie merceologiche diverse, la dicitura IGP "Melone Mantovano", il marchio consortile (qualora adottato), il segno distintivo della IGP "Melone Mantovano", il contrassegno ed ogni altro simbolo o dicitura che la identifichi, ed affinchè non vengano usati nomi, denominazioni, diciture e simboli comunque atti a trarre in inganno l'acquirente od il consumatore;

9) estendere in Italia ed all'estero la conoscenza e la diffusione della IGP "Melone Mantovano", nonché delle sue caratteristiche di qualità svolgendo ovunque apposita promozione ed opera di informazione anche riferita alla sua filiera produttiva;

10) operare la scelta dell'Organismo di controllo, pubblico o privato autorizzato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012;

11) collaborare nell'attività di vigilanza con l'ex Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari, ai sensi del D.M. del 12 ottobre del 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, nell'attività di vigilanza;

12) richiedere benefici previsti dalla Regione, dallo Stato e dalla UE.

Per il perseguimento di quanto sopra, il Consorzio può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche concedendo fidejussioni, avalli e garanzie.

Inoltre il Consorzio, nell'ambito degli scopi statutari, svolge le seguenti attività nell'interesse dei consorziati:

1) Favorisce ed aderisce alle iniziative atte ad organizzare e facilitare, l'esportazione e la commercializzazione da parte dei consorziati della IGP "Melone Mantovano" e che, contribuiscano anche all'affermazione della IGP "Melone Mantovano";

2) Supporta i consorziati nel perfezionamento costante del risultato produttivo, dando loro informazioni, direttive, assistenza ed ausili tecnici e scientifici;

3) Assiste i consorziati in ogni questione di interesse comune;

4) Promuove intese tra i consorziati comunque atte a valorizzare la produzione della IGP "Melone Mantovano" o ad accrescerne la rinomanza e la conoscenza;

5) Intraprende qualsiasi iniziativa nell'interesse collettivo dei consorziati.

Art. 5 - **CONSORZIATI**

È ammesso l'accesso al Consorzio in forma singola o associa-

ta, purchè su specifica delega dei singoli, a tutti coloro che partecipano al processo produttivo della denominazione oggetto di tutela, siano esse persone fisiche o giuridiche, singole o associate, che siano iscritte nelle categorie previste dall'art. 2, letto b), del D.M. del 12 aprile del 2000, n. 61414. In caso di cooperative di primo grado non è richiesta, tuttavia, la delega specifica.

Per la "filiera orto frutticoli e cereali non trasformati, come previsto dall'art. 2, letto b), del D.M. del 12 aprile 2000, n. 61414, così come modificato dal DM 04 luglio 2012, le categorie sono le seguenti:

b1) produttori agricoli;

b2) confezionatori;

b3) imprese di lavorazione.

Le categorie sopra indicate devono rispettare i criteri di rappresentanza negli organi sociali così come previsto dall'art. 3 del D.M. del 12 aprile 2000, n. 61414 ed in particolare quanto riportato all'art. 3 e art. 4, letto b) del D.M. del 12 aprile del 2000, n. 61413.

Nello specifico, alla categoria dei produttori agricoli dovrà essere riconosciuta una percentuale di rappresentatività pari al 66%, mentre il restante 34% sarà riconosciuto alla categoria dei confezionatori. Le imprese di lavorazione, non hanno percentuale di rappresentatività, poiché per la denominazione in questione, come da disciplinare registrato, non è prevista alcuna fase di lavorazione/trasformazione.

I soggetti di cui alle suddette categorie devono essere tutti iscritti all'Organismo di Controllo, pubblico o privato, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a svolgere attività di controllo e certificazione.

I soggetti che desiderano far parte del Consorzio richiedono l'iscrizione in forma scritta al CDA, facendo riferimento alla categoria o categorie, alle quali vogliono essere iscritti nel libro soci, specificando le seguenti informazioni:

- Dati anagrafici;
- Attività svolta: produttore agricolo, confezionatore;
- Ubicazione ed estensione dei terreni agricoli compresi nella zona di produzione prevista dal Disciplinare di produzione di cui l’interessato sia proprietario, comproprietario, usufruttuario;
- Ubicazione dei locali adibiti al confezionamento.

Se la domanda è proposta da persone giuridiche deve essere indicata:

- La denominazione, la sede e l'attività che ne forma oggetto, il codice fiscale o partita iva;
- La carica della persona che ha la rappresentanza legale e che sottoscrive.

L'accoglimento della domanda, che è subordinata all'accettazione ed all'assunzione di tutti gli obblighi contenuti nel presente statuto, viene decisa con giudizio motivato dal CDA,

entro 30 gg., che ne da comunicazione all'interessato, tramite posta elettronica certificata. In caso di rifiuto della domanda di ammissione del socio da parte del CDA, lo stesso potrà adire il Collegio Arbitrale, e comunque in ogni caso l'autorità giudiziaria ordinaria, nello stesso termine previsto per la comunicazione di ammissione al Consorzio.

Art. 6 - **QUOTE SOCIALI**

La quota di adesione e il contributo annuale, a carico dei consorziati, sono approvati annualmente dall'Assemblea dei Consorziati, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il patrimonio del Consorzio è costituito dai seguenti contributi:

1) quota di ammissione stabilita una tantum per tutti i soci a prescindere dalle relative categorie di appartenenza;

2) contributo annuale, calcolato sulla base del prodotto controllato e certificato, per ogni singolo socio, il quale non può superare la percentuale di rappresentatività prevista dai DD. MM. del 12 aprile 2000, per la rispettiva categoria di appartenenza. Detto contributo viene calcolato sulla base dei dati forniti dall'Organismo di controllo autorizzato, relativi all'ultima campagna produttiva conclusasi. Ai sensi del D.M. del 12 settembre 2000, n. 410, art. 1, i costi derivanti dalle attività attribuite ai sensi dell'art. 14, comma 15 e ss. della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (attività erga omnes), sono posti a carico di:

a) tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio;

b) quei soggetti che, anche se non aderenti al Consorzio, appartengono alle corrispondenti categorie individuate all'art. 4, del D.M. n. 61413 del 12 aprile 2000.

La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera non può superare la percentuale di rappresentanza fissata per la categoria medesima dall'art. 3, del D.M. n. 61414 del 12 aprile 2000.

Nell'ambito della quota posta a carico di ciascuna categoria, ogni soggetto appartenente alla categoria medesima dovrà contribuire con una quota commisurata alla quantità di prodotto controllata dall'Organismo di controllo privato o dall'autorità pubblica designata per il prodotto specifico, ed idonea ad essere certificata come IGP.

3) eventuali contributi necessari alla fine della gestione dell'attività consortile, i quali, graveranno solo ed esclusivamente sui soci del Consorzio;

4) da eventuali lasciti e donazioni di enti o privati.

L'obbligo dei Consorziati al pagamento della contribuzione di cui sopra è valido per la durata del Consorzio e sue successive proroghe.

Art. 7 - **OBBLIGHI DEI SOCI**

I Consorziati hanno l'obbligo:

a) della più rigorosa osservanza di tutto quanto è previsto dal presente Statuto e dal regolamento interno;

b) del rispetto di tutte le norme e le istruzioni che potranno essere emanate dagli Organi del Consorzio per il raggiungimento dei fini consorziali;
c) di comportarsi secondo i comuni principi di lealtà commerciale e con la più scrupolosa osservanza delle norme in vigore nell'esercizio di tutte le attività della Azienda Consorziata, ivi compresi gli aspetti tecnici ed amministrativi delle stesse;
d) di non porre in essere atti che costituiscono sleale concorrenza nei confronti sia del prodotto tutelato dal Consorzio che degli altri Consorziati o che comportino comunque pregiudizio all'immagine del prodotto sul mercato nazionale o sui mercati esteri;
e) di non arrecare pregiudizio all'immagine ed al prestigio del Consorzio con comportamenti incompatibili con la lealtà e la correttezza professionale.

Art. 8 - **PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO**

La qualità di socio si perde per scioglimento del Consorzio, recesso, esclusione o decadenza.

Il recesso deve essere richiesto dall'associato con lettera raccomandata da inviarsi almeno 6 mesi prima della fine dell'esercizio sociale ed ha effetto con la fine dell'esercizio stesso. Il recedente sino alla decorrenza del recesso è tenuto a corrispondere le quote ed ha diritto di usufruire di tutti i servizi del Consorzio.

Il socio può recedere in qualsiasi momento, fermo restando l'adempimento degli impegni pecuniari assunti per l'esercizio finanziario in corso.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio d'Amministrazione nei confronti degli associati ai quali, per gravi inadempienze, venga revocato il riconoscimento all'utilizzo della denominazione del prodotto, fatti salvi tutti gli obblighi dell'associato nei confronti del Consorzio.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti degli associati che:

- si rendano morosi nel pagamento delle quote dovute a qualunque titolo e dopo formale invito e diffida a provvedervi;
- non rispettino le norme di cui all'articolo 4 del presente statuto e le delibere legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- arrechino un danno morale o materiale, ovvero compiano azioni lesive o pregiudizievoli nei confronti del Consorzio o degli altri associati.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto sociale, rimangono validi gli impegni assunti dall'associato ed ogni sua obbligazione nei confronti del Consorzio sino alla fine dell'esercizio nel corso del quale il rapporto si scioglie ovvero, anche oltre, se sono stati assunti impegni di durata superiore.

In ogni caso di scioglimento del rapporto sociale, la quota di

adesione non è rimborsabile.

Art. 9 - **MODALITA' DI VOTO**

Ad ogni socio spetta un (1) voto a prescindere dal quantitativo di prodotto controllato e/o certificato. Il valore del voto deriva dal rapporto tra le quantità, eventualmente determinata per classi, del prodotto certificato, del quale il votante dimostra l'attribuzione e la quantità complessivamente conforme o certificata per ciascuna categoria dall'Organismo di controllo autorizzato, come espressamente previsto all'art. 5, del D.M. del 12 aprile 2000, n. 61414.

Art. 10 - **ORGANI SOCIALI**

Gli organi sociali del Consorzio sono:

- l'Assemblea dei Consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.

Art. 11 - **L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI**

All'assemblea possono partecipare solo i soci regolarmente iscritti e sottoposti ai controlli da parte dell'organismo di controllo. L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria viene convocata dal CDA ogni qual volta lo reputi necessario e delibera sulle seguenti materie:

- Approvazione del bilancio annuale;
- Elezione del CDA;
- Elezione del Collegio Sindacale;
- Elezione degli amministratori;
- Tutti gli argomenti relativi alla gestione del consorzio;
- Approvazione eventuali compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci;
- Approvazione del regolamento interno del consorzio il quale dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'approvazione del bilancio, in caso di comprovate necessità, può essere approvato entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti validi e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti validi. Le deliberazioni sia in prima e sia in seconda convocazione sono valide se assunte con la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente del CDA e delibera sulle seguenti materie:

- modifiche da apportare allo Statuto;
- modifiche eventuali da apportare al *D*isciplinare di produzione;
- scioglimento anticipato del Consorzio;
- liquidazione del Consorzio e nomina dei liquidatori.

Le modifiche allo Statuto e quelle al disciplinare di produzione dovranno essere sottoposte all'approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei voti validi e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati presenti e/o rappresentati. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno 1/3 dei voti validi e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei consorziati presenti e/o rappresentati.

Art. 12 - **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri, eletto dall'Assemblea dei Consorziati, che restano in carica 3 anni.

A tutte le categorie aderenti al Consorzio, assoggettate alle attività dell'Organismo di controllo, lo Statuto assicurerà la rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dai DD. MM. del 12 aprile del 2000, nn. 61413 e 61414 e s.m.i..

Nello specifico, alla categoria dei produttori agricoli dovrà competere una percentuale di rappresentatività pari al 66% mentre il restante 34% competerà alla categoria dei confezionatori.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un Presidente e due Vicepresidenti. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione ed i nuovi consiglieri rimarranno in carica fino al successivo rinnovo del Consiglio stesso.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, si riterrà decaduto l'intero Consiglio e si procederà al suo rinnovo a cura dell'Assemblea dei Consorziati.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravvisi la necessità, ha la facoltà di nominare uno o più esperti, anche esterni al Consorzio, con possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio e di esprimere pareri consultivi senza diritto di voto.

Art. 13 - **COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Le competenze del Consiglio di Amministrazione sono le seguenti:

- tutte le operazioni di ordinaria amministrazione che, per legge o per statuto, non sono di competenza esclusiva dell'Assemblea dei Consorziati;
- tutte le operazioni di straordinaria amministrazione con eccezione di compravendita di mobili ed immobili, accensione di mutui e finanziamenti, rilascio di fideiussioni.

In particolare, provvede a:

- predisporre il regolamento interno di gestione del Consorzio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati ed all'approvazione finale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- promuovere ogni iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità statutarie del Consorzio;
- organizzare il Consorzio applicando lo statuto ed il regolamento interno di gestione del medesimo;
- redigere il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione annuale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati;
- proporre all'Assemblea dei Consorziati la quota di adesione e la quota annuale a carico dei Consorziati, per l'approvazione;
- deliberare sull'ammissione, il recesso e la decadenza dei Consorziati e sull'eventuale loro esclusione;
- predisporre eventuali modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- predisporre gli atti e le procedure per la richiesta di contributi pubblici;
- nominare esperti per pareri consultivi che si rendessero necessari;
- nominare l'Organismo di controllo ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012;
- attuare i prescritti autocontrolli in fase di commercializzazione del prodotto;
- promuovere l'applicazione del Disciplinare di produzione e proporre di esso eventuali modifiche od implementazioni, nonché promuovere il miglioramento delle caratteristiche qualitative della IGP "Melone Mantovano";
- far applicare lo Statuto ed il regolamento interno al Consorzio;
- rappresentare il Consorzio nei rapporti interistituzionali;
- tutelare i Consorziati.

Art. 14 - **CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente nei modi e nei tempi ritenuti di volta in volta più opportuni, ovvero su richiesta di almeno 3 Consiglieri.

Le convocazioni, salvo in casi motivati di urgenza, saranno fatte con almeno 5 giorni di preavviso.

Art. 15 - **VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale firmato dal Presidente.

Art. 16 - **IL PRESIDENTE**

Il Presidente, o in caso di suo impedimento, il Vicepresidente, ha le seguenti competenze:

- la rappresentanza consorziale e giudiziale, l'esecuzione di tutti gli atti che rientrano nell'oggetto consorziale, in difesa dei diritti e nell'interesse del Consorzio.
- la convocazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Consorziati, nonché l'esecuzione delle relative deliberazioni dei due organi consortili;
- l'adozione di provvedimenti particolarmente urgenti, fatta salva la successiva ratifica di competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei Consorziati.

Art. 17 - **IL COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale è composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei Consorziati anche tra i Consorziati. Almeno uno dei due membri effettivi ed un supplente devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili di cui alla normativa vigente.
Il collegio sindacale resta in carica tre anni.

Art. 18 - **COMPETENZE DEL COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale esercita tutte le funzioni previste dal Codice Civile.
In particolare, ha le seguenti competenze:

- vigilare sulla gestione amministrativa del Consorzio;
- esaminare il conto consuntivo, riferendone all'Assemblea dei Consorziati;
- assistere alle sedute dell'Assemblea dei Consorziati e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - **FONDO CONSORTILE**

Il fondo consortile è costituito da:

- quote di adesione dei consorziati;
- contributi consortili;
- contributi pubblici e privati;
- eventuali fondi derivanti da proventi straordinari, lasciti, donazioni, ecc..

Per tutta la durata del Consorzio, i Consorziati non possono chiedere la divisione del fondo e, i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

In caso di scioglimento del Consorzio, l'eventuale attivo risultante dalla liquidazione è ripartito tra i soggetti consorziati, in proporzione ai contributi consortili da essi versati. L'Assemblea dei Consorziati decide in merito alla destinazione dell'eventuale ulteriore residuo attivo.

Art. 20 - **ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO**

L'esercizio finanziario è annuale e va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Per ciascun esercizio finanziario devono essere redatti, a cura del Consiglio di Amministrazione, un bilancio consuntivo, che consta della situazione patrimoniale e del conto economico.

Il bilancio consuntivo viene sottoposto all'esame del Collegio Sindacale, almeno 20 giorni prima della riunione dell'Assemblea dei Consorziati, convocata per la sua approvazione.

Art. 21 - **LIBRI OBBLIGATORI DEL CONSORZIO**

Sono libri obbligatori del Consorzio, tenuti dal Presidente:

- il libro dei Consorziati;
- il libro delle sedute dell'Assemblea dei Consorziati;
- il libro delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle sedute del Collegio Sindacale.

Art. 22 - **REGOLAMENTO INTERNO**

Il funzionamento tecnico ed amministrativo, nonché di quant'altro concerne la gestione ed il funzionamento del Consorzio, saranno disciplinati da un regolamento interno, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, ed approvato dall'Assemblea dei Consorziati, che farà parte integrante del presente statuto, e da sottoporre comunque all'approvazione finale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 23 - **NORMA ARBITRALE**

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto di 3 membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Mantova. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90gg. dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri. È sempre fatta salva la possibilità di adire comunque l 'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 24 - **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.TO AGUZZI MAURO

F.TO PIERPAOLO IACOPPE - NOTAIO

ooooo0ooooo

Copia conforme al suo originale munito delle firme dalla Legge prescritte che si rilascia per uso consentito dalla Legge.

Mantova, lì 28 luglio 2014